

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 23 DEL 16 GIUGNO 2023

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **IL BILANCIO SOCIALE**

Il Bilancio Sociale è uno strumento previsto dalla legge ed obbligatorio per alcune categorie di imprese e di enti del terzo settore. Si rivolge a tutti gli stakeholder dell'ente che lo redige, è uno strumento pubblico di "rendicontazione" dell'ente con l'obiettivo di andare oltre le informazioni meramente economiche e finanziarie, per far conoscere il valore generato dalle attività dell'organizzazione.

Pagina 7

- **IVIE E IVAFE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 30.06.2023**

Le persone fisiche residenti in Italia, che detengono all'estero immobili e/o prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, sono assoggettate rispettivamente all'IVIE e all'IVAFA. Sono imposte liquidate in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RW e per entrambe il saldo e l'acconto avviene entro il 30.06.2023. Nella scheda un riepilogo delle imposte c.d. patrimoniali estere in vista del loro versamento.

Pagina 12

- **TAX CREDIT MUSICA COSTI SOSTENUTI NEL 2022**

Dal 15 maggio al 14 luglio 2023, le imprese interessate e in possesso dei requisiti potranno richiedere il riconoscimento del beneficio fiscale "tax credit musica", un credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo. Le domande dovranno essere presentate online utilizzando, all'interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica.

Pagina 17

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO - ZES E ZLS: IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE**

Le imprese che investono quest'anno in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia possono richiedere il bonus per il Mezzogiorno da giovedì 08.06.2023 e fino al 31.12.2024. A partire dalla stessa data è inoltre possibile accedere al credito d'imposta per gli investimenti 2023 nelle Zone economiche speciali (ZES) e nelle Zone logistiche semplificate (ZLS). Con Provvedimento n. 188347 del 01.06.2023 dell'Agenzia delle Entrate, infatti, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei suddetti crediti d'imposta, aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni disposta dall'ultima "Legge di Bilancio". Nella consueta rubrica "Sapere per

fare" riepiloghiamo nel dettaglio le agevolazioni in esame, con riguardo ai soggetti che possono usufruire delle suddette agevolazioni e le relative modalità di presentazione delle domande con il nuovo modello.

Pagina 22

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 28

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 16.06.2023 AL 30.06.2023**

Pagina 30

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### Proroga imposte sui redditi

Con il [Comunicato stampa n. 98 del 14 giugno 2023](#), il Ministero dell'economia informa della proroga delle principali scadenze fiscali di giugno. È **in preparazione, infatti**, una disposizione normativa che prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza al 30 giugno 2023:

- ◆ **al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;**
- ◆ **al 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.**

Viene precisato che potranno beneficiare della proroga anche:

- ◆ coloro che **applicano il regime forfetario** di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 e il **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e **lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- ◆ coloro che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
- ◆ o che **presentano altre cause di esclusione dagli ISA.**

Resta **escluso** invece **il settore agricolo.**

### Eventi sportivi sostenibili: linee guida

Il Dipartimento per lo sport **della Presidenza del Consiglio** ha pubblicato l'8 giugno 2023 le [Linee guida per l'organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale](#).

Si tratta di un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell'organizzazione degli eventi sportivi, soprattutto nelle piccole realtà, con l'adozione di misure e azioni che riducano l'impatto sulla natura e sull'ambiente.

Le linee guida sono corredate anche da un [allegato](#) che **descrive il quadro di riferimento normativo e da un elenco, non esaustivo, dei principali enti che rilasciano le certificazioni ambientali la cui applicazione è fortemente raccomandata** per ridurre i danni ambientali e promuovere la consapevolezza del rispetto per l'ambiente.

### Dichiarazione IVA 2023: regole per adempimento spontaneo

Con [Provvedimento n. 210441 del 13 giugno](#) le Entrate disciplinano le regole di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative alle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo **nei confronti dei soggetti per i quali risulta la violazione** relativa alla **Dichiarazione IVA 2023.**

Si tratta ad esempio della:

- ◆ possibile **mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022,**

- ◆ **presentazione della stessa senza quadro VE** o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

Il provvedimento fornisce **al contribuente** dati utili per presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione o mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Si sottolinea anche che l'adempimento spontaneo **potrà** essere posto in essere a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri controlli.

### **Bonus casa residenti all'estero: novità dal 14 giugno**

È stato pubblicato il 13 giugno 2023 in GU il [Decreto-legge n 69/2023](#) con "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea*", con il quale sono state **introdotte**, tra le altre, **novità in merito all'agevolazione prima casa per i soggetti che si trasferiscono all'estero**.

L'art. 2 prevede **modifiche al Testo Unico** delle disposizioni concernenti **l'imposta di registro** agevolata per soggetti trasferiti all'estero, in particolare, a partire **dal 14 giugno 2023**, data di entrata in vigore del DL n. 69/2023, il soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro potrà accedere al beneficio prima casa sull'acquisto in Italia di un'abitazione **di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, e usufruire dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro**, solo se:

- ◆ **ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni** e se
- ◆ **l'immobile acquistato** è ubicato "**nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento**".

### **Proroga regime impatriati: da chiedere entro il 30 giugno**

Per i **lavoratori "rimpatriati"** che hanno goduto del regime agevolato fino all'anno scorso, è possibile chiedere la **proroga** entro il 30 giugno 2023.

Vale la pena ricordare che l'agevolazione fiscale, disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015 per i lavoratori rientrati in Italia a partire dal 2012, e modificata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può infatti essere prorogata per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti ed effettuando contestualmente il pagamento di una imposta forfettaria.

Per la richiesta di proroga:

- ◆ i titolari di reddito di lavoro dipendente devono **presentare** una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:
  - ✓ nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l'indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l'indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
  - ✓ l'impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio,

- ✓ i dati identificativi dell'unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l'impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi;
  - ✓ il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
  - ✓ l'anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
  - ✓ l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione; gli estremi del versamento effettuato.
- ◆ i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato:
- ✓ direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure
  - ✓ possono richiedere l'applicazione, da parte del committente, della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti presentando una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente.

### **Ferie non godute 2021 fruizione entro il 30 giugno 2023**

**Entro il 30 giugno** prossimo il datore di lavoro deve **verificare il monte ferie goduto** da ciascun lavoratore nel 2021 **e se queste non sono state alla stessa data fruite interamente, dovranno essere anticipati i relativi contributi previdenziali**, entro la **scadenza del 21 agosto 2023**.

Si ricorda infatti che **quello delle ferie è un diritto irrinunciabile** per il lavoratore per il periodo di minimo di 4 settimane e vige il divieto di monetizzazione. Obbligatoria la fruizione di due settimane entro l'anno di maturazione e delle ulteriori due entro 18 mesi.

In caso di violazione, oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie **ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti** (c.d. ROL), **il datore di lavoro** sarà passibile delle seguenti **sanzioni amministrative**:

- ◆ Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori,
- ◆ Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni,
- ◆ Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

### **Pegno mobiliare non possessorio: via alle domande dal 15 giugno**

Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle entrate informa che **dal 15 giugno è attivo il servizio web per l'invio delle domande per il pegno mobiliare non possessorio**.

La nuova forma di garanzia amplia la possibilità di **accesso al credito da parte degli imprenditori** in quanto essi **possono dare un bene mobile dell'impresa a garanzia di un credito senza che ciò comporti la perdita del possesso del bene stesso** e continuare così a utilizzarlo. Con il nuovo servizio le domande di pegno con:

- ◆ i dati dei soggetti coinvolti,
- ◆ la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia,
- ◆ le informazioni relative all'atto costitutivo,

potranno essere compilate direttamente online all'interno dell'area riservata del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Concludiamo informando che, con una nota pubblicata sul sito web datata 13 giugno, il MEF comunica che con prossimo provvedimento **verrà prorogata dal 30 giugno al 30 settembre 2023 l'imposta sulle criptovalute**, introdotta per la prima volta dalla legge di bilancio 2023.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: IL BILANCIO SOCIALE**

Il **Bilancio Sociale** è uno strumento previsto dalla legge ed **obbligatorio** per **alcune** categorie di **imprese e di enti del terzo settore**. Si rivolge a tutti **gli stakeholder dell'ente** che lo redige, è uno strumento pubblico di "**rendicontazione**" dell'ente con l'**obiettivo** di andare oltre le informazioni meramente economiche e finanziarie, per far conoscere il **valore generato dalle attività dell'organizzazione**.


Nella presente scheda si esaminano le principali disposizioni.

<b>IL BILANCIO SOCIALE</b>									
<b>DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL BILANCIO SOCIALE</b>	<p>Il <b>Bilancio Sociale</b> è un <b>documento pubblico</b>, da redigere annualmente con riferimento all'esercizio sociale considerato.</p> <p>La <b>definizione</b> di bilancio sociale<sup>1</sup> rimanda al <b>termine</b> anglosassone <b>Accountability</b>. È chiaro quindi che lo strumento del bilancio sociale comprende i concetti di <b>compliance, responsabilità e trasparenza</b> verso gli <b>stakeholder</b> e la comunità in cui opera.</p> <p>Le <b>finalità</b> del bilancio sociale sono:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Fornire</b> agli stakeholder un <b>quadro delle attività</b> e dei <b>risultati raggiunti</b> dall'ente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Sviluppare</b> con la comunità di riferimento un <b>processo virtuoso ed interattivo</b> di <b>comunicazione sociale</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Creare processi partecipativi e di coinvolgimento</b> interni ed esterni all'organizzazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Rendere noto il sistema di valori</b> e gli ideali che guidano l'azione dell'organizzazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Informare</b> sulla propria <b>governance</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Esporre le strategie future e gli obiettivi</b> che l'organizzazione si propone nel <b>medio e lungo periodo</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Relazionare</b> sul <b>rapporto</b> che l'organizzazione ha con il <b>personale, i fornitori e l'ambiente</b> in cui opera</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Rappresentare il valore</b> aggiunto creato nell'esercizio e la sua <b>ripartizione</b></td> </tr> </table>	<b>Fornire</b> agli stakeholder un <b>quadro delle attività</b> e dei <b>risultati raggiunti</b> dall'ente	<b>Sviluppare</b> con la comunità di riferimento un <b>processo virtuoso ed interattivo</b> di <b>comunicazione sociale</b>	<b>Creare processi partecipativi e di coinvolgimento</b> interni ed esterni all'organizzazione	<b>Rendere noto il sistema di valori</b> e gli ideali che guidano l'azione dell'organizzazione	<b>Informare</b> sulla propria <b>governance</b>	<b>Esporre le strategie future e gli obiettivi</b> che l'organizzazione si propone nel <b>medio e lungo periodo</b>	<b>Relazionare</b> sul <b>rapporto</b> che l'organizzazione ha con il <b>personale, i fornitori e l'ambiente</b> in cui opera	<b>Rappresentare il valore</b> aggiunto creato nell'esercizio e la sua <b>ripartizione</b>
<b>Fornire</b> agli stakeholder un <b>quadro delle attività</b> e dei <b>risultati raggiunti</b> dall'ente									
<b>Sviluppare</b> con la comunità di riferimento un <b>processo virtuoso ed interattivo</b> di <b>comunicazione sociale</b>									
<b>Creare processi partecipativi e di coinvolgimento</b> interni ed esterni all'organizzazione									
<b>Rendere noto il sistema di valori</b> e gli ideali che guidano l'azione dell'organizzazione									
<b>Informare</b> sulla propria <b>governance</b>									
<b>Esporre le strategie future e gli obiettivi</b> che l'organizzazione si propone nel <b>medio e lungo periodo</b>									
<b>Relazionare</b> sul <b>rapporto</b> che l'organizzazione ha con il <b>personale, i fornitori e l'ambiente</b> in cui opera									
<b>Rappresentare il valore</b> aggiunto creato nell'esercizio e la sua <b>ripartizione</b>									
<b>SOGGETTI TENUTI</b>	<b>I soggetti tenuti alla redazione</b> del bilancio sociale sono <sup>2</sup> :								

<sup>1</sup> Come definito dalle [Linee Guida](#) ministeriali (Decreto Ministero del Lavoro del Lavoro e delle Politiche Sociali 04.07.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 09.08.2019).

<sup>2</sup> Come previsto dal D.lgs. 117/2017.



<b>ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>enti del Terzo settore</b> con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro<sup>3</sup>;</li> <li>◆ i <b>Centri di servizio al Volontariato</b><sup>4</sup>;</li> <li>◆ le <b>imprese sociali e le cooperative sociali</b><sup>5</sup>;</li> <li>◆ i <b>gruppi di imprese sociali</b><sup>6</sup>.</li> </ul> <p> Per quanto riguarda i Centri di Servizio al Volontariato, le imprese sociali, le cooperative sociali e i gruppi di imprese sociali, la legge definisce l'<b>obbligatorietà a prescindere da parametri dimensionali</b>, come invece accade nel caso degli Enti del Terzo Settore.</p>												
<b>A CHI SI RIVOLGE IL BILANCIO SOCIALE</b>	<p>Sono <b>molteplici</b> le <b>categorie, interne o esterne all'organizzazione</b>, alle quali è <b>finalizzato</b> il bilancio sociale.</p> <p>In particolare, i <b>destinatari</b> del bilancio sociale sono:</p> <table border="1" data-bbox="528 797 1294 1261"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Associati dell'ente</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Lavoratori</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Amministratori e decisori dell'ente</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Istituzioni</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Donatori in essere e potenziali</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Oltre quanto definito nelle <a href="#">Linee Guida ministeriali</a>, anche:</td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>clienti/utenti</b>;</li> <li>◆ i <b>fornitori</b>;</li> <li>◆ i <b>soggetti finanziatori</b>,</li> <li>◆ la <b>comunità di riferimento</b></li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Associati dell'ente</b>		<b>Lavoratori</b>		<b>Amministratori e decisori dell'ente</b>		<b>Istituzioni</b>		<b>Donatori in essere e potenziali</b>		Oltre quanto definito nelle <a href="#">Linee Guida ministeriali</a> , anche:	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>clienti/utenti</b>;</li> <li>◆ i <b>fornitori</b>;</li> <li>◆ i <b>soggetti finanziatori</b>,</li> <li>◆ la <b>comunità di riferimento</b></li> </ul>
<b>Associati dell'ente</b>													
<b>Lavoratori</b>													
<b>Amministratori e decisori dell'ente</b>													
<b>Istituzioni</b>													
<b>Donatori in essere e potenziali</b>													
Oltre quanto definito nelle <a href="#">Linee Guida ministeriali</a> , anche:	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>clienti/utenti</b>;</li> <li>◆ i <b>fornitori</b>;</li> <li>◆ i <b>soggetti finanziatori</b>,</li> <li>◆ la <b>comunità di riferimento</b></li> </ul>												
<b>I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE</b>	<p>Il Bilancio sociale deve seguire <b>tre concetti faro fondamentali</b>: compliance, responsabilità e trasparenza.</p> <p>Di seguito si riportano i <b>principi di redazione</b> del Bilancio Sociale.</p> <table border="1" data-bbox="395 1458 1386 1926"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PRINCIPI</th> <th style="text-align: center;">OBIETTIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Rilevanza</b></td> <td>È necessario riportare solo le informazioni rilevanti a far comprendere la situazione dell'ente e degli impatti ambientali, economici e sociali dell'attività, o che sono utili per gli stakeholder ai fini della valutazione e di possibili decisioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Completezza</b></td> <td>Occorre identificare i principali stakeholder che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione ed inserire tutte le valutazioni utili per consentire agli stakeholder di effettuare valutazioni circa i risultati</td> </tr> </tbody> </table>	PRINCIPI	OBIETTIVO	<b>Rilevanza</b>	È necessario riportare solo le informazioni rilevanti a far comprendere la situazione dell'ente e degli impatti ambientali, economici e sociali dell'attività, o che sono utili per gli stakeholder ai fini della valutazione e di possibili decisioni	<b>Completezza</b>	Occorre identificare i principali stakeholder che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione ed inserire tutte le valutazioni utili per consentire agli stakeholder di effettuare valutazioni circa i risultati						
PRINCIPI	OBIETTIVO												
<b>Rilevanza</b>	È necessario riportare solo le informazioni rilevanti a far comprendere la situazione dell'ente e degli impatti ambientali, economici e sociali dell'attività, o che sono utili per gli stakeholder ai fini della valutazione e di possibili decisioni												
<b>Completezza</b>	Occorre identificare i principali stakeholder che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione ed inserire tutte le valutazioni utili per consentire agli stakeholder di effettuare valutazioni circa i risultati												

<sup>3</sup> art.14, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

<sup>4</sup> art. 61, comma 1, lettera l) del d.lgs. 117/2017.

<sup>5</sup> art. 9, comma 2 del D.lgs. 112/2017.

<sup>6</sup> art. 4, comma 2 del D.Lgs112/2017.

		ambientali, economici e sociali							
	<b>Trasparenza</b>	Occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni							
	<b>Neutralità</b>	Le informazioni devono essere riportate in maniera imparziale, mettendo in risalto le positività e le negatività, i punti di forza e di debolezza al fine di fornire un quadro veritiero agli stakeholder							
	<b>Competenza di periodo</b>	Oggetto della rendicontazione deve essere tutto ciò che è compreso nell'anno di riferimento							
	<b>Comparabilità</b>	L'esposizione deve rendere possibile sia il confronto temporale sia, per quanto possibile, quello spaziale							
	<b>Chiarezza</b>	Le informazioni devono essere fruibili anche da un pubblico non "tecnico" e quindi accessibili a tutti							
	<b>Veridicità e Verificabilità</b>	I dati riportati devono far riferimento alle fonti interne utilizzate							
	<b>Attendibilità</b>	I dati riportati devono ispirarsi al criterio di oggettività. I dati positivi non devono essere sovrastimati, quelli negativi non devono essere sottostimati, i dati incerti non devono essere trattati come certi							
	<b>Autonomia delle terze parti</b>	La redazione del bilancio sociale, ove affidata a professionisti esterni incaricati, deve essere scevra da ogni tipo di condizionamento da parte del committente. L'autonomia deve essere caratterizzata da indipendenza di giudizio							
<b>SCHEMA DI BILANCIO SOCIALE</b>	<p>Gli <b>elementi</b> che in maniera imprescindibile devono far <b>parte del documento</b> sono:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Metodologia</b> adottata per la <b>redazione del bilancio sociale</b></td> </tr> <tr> <td><b>Informazioni generali</b> sull'ente</td> </tr> <tr> <td><b>Struttura, governo e amministrazione</b></td> </tr> <tr> <td><b>Persone</b> che <b>operano</b> per l'ente</td> </tr> <tr> <td><b>Obiettivi e attività</b></td> </tr> <tr> <td><b>Situazione economico – finanziaria</b></td> </tr> <tr> <td><b>Altre informazioni</b> (eventuali controversie legali, informazioni di tipo</td> </tr> </table>		<b>Metodologia</b> adottata per la <b>redazione del bilancio sociale</b>	<b>Informazioni generali</b> sull'ente	<b>Struttura, governo e amministrazione</b>	<b>Persone</b> che <b>operano</b> per l'ente	<b>Obiettivi e attività</b>	<b>Situazione economico – finanziaria</b>	<b>Altre informazioni</b> (eventuali controversie legali, informazioni di tipo
<b>Metodologia</b> adottata per la <b>redazione del bilancio sociale</b>									
<b>Informazioni generali</b> sull'ente									
<b>Struttura, governo e amministrazione</b>									
<b>Persone</b> che <b>operano</b> per l'ente									
<b>Obiettivi e attività</b>									
<b>Situazione economico – finanziaria</b>									
<b>Altre informazioni</b> (eventuali controversie legali, informazioni di tipo									

		ambientale e altre informazioni di natura non finanziaria)							
		<b>Monitoraggio</b> svolto dall' <b>organo di controllo</b>							
<b>VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE</b>	<p>La <b>Valutazione d'Impatto Sociale (VIS)</b><sup>7</sup> è uno strumento di comunicazione molto importante, poiché <b>rivolto a tutti gli stakeholder</b>.</p> <p>Deve rilevarsi che le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli Enti del Terzo Settore nell'ambito di <b>procedure di affidamento di servizi di interesse generale</b>. Per tali procedure è previsto che la VIS sia applicabile ad interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>durata di almeno 18 mesi</b>, e</li> <li>◆ di <b>entità economica superiore ad 1 milione di euro</b>,</li> <li>◆ con <b>caratterizzazione geografica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>interregionale</b>,</li> <li>✓ <b>nazionale</b>, o</li> <li>✓ <b>internazionale</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>La Valutazione d'Impatto Sociale risulta assumere i <b>caratteri di obbligatorietà</b><sup>8</sup> <b>solo in presenza di due condizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>soggettiva</b> (con la volontà della Pubblica Amministrazione di richiedere la VIS);</li> <li>◆ <b>oggettiva</b> (con il verificarsi delle condizioni sopra indicate).</li> </ul>								
<b>DEPOSITO E PUBBLICITÀ DEL BILANCIO SOCIALE</b>	<p>Il Bilancio sociale deve essere <b>approvato dall'organo statutariamente competente</b>, dopo essere stato esaminato dall'<b>organo di controllo</b>, che lo <b>integra</b> con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>informazioni sul monitoraggio</b>, e</li> <li>◆ l'<b>attestazione di conformità</b> alle Linee Guida.</li> </ul> <p>Per gli enti obbligati alla redazione del bilancio sociale in merito al deposito occorre fare una <b>distinzione</b>:</p> <table border="1" data-bbox="443 1442 1378 1715"> <thead> <tr> <th>SOGGETTO</th> <th>PROCEDURA DI DEPOSITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ETS iscritti</b> al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore</td> <td>dovrà avvenire con <b>procedura telematica</b> attraverso il <b>portale del RUNTS</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cooperative Sociali e imprese sociali</b></td> <td>dovrà avvenire presso il <b>Registro delle Imprese</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Il <b>termine</b> entro il quale deve avvenire l'adempimento è quello del <b>30 giugno di ogni anno</b>, con riferimento all'<b>esercizio precedente</b>.</p> <p>Gli enti che redigono il bilancio sociale devono <b>assicurarne la diffusione</b> attraverso la <b>pubblicazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sul <b>proprio sito internet</b>,</li> </ul>			SOGGETTO	PROCEDURA DI DEPOSITO	<b>ETS iscritti</b> al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	dovrà avvenire con <b>procedura telematica</b> attraverso il <b>portale del RUNTS</b>	<b>Cooperative Sociali e imprese sociali</b>	dovrà avvenire presso il <b>Registro delle Imprese</b>
SOGGETTO	PROCEDURA DI DEPOSITO								
<b>ETS iscritti</b> al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	dovrà avvenire con <b>procedura telematica</b> attraverso il <b>portale del RUNTS</b>								
<b>Cooperative Sociali e imprese sociali</b>	dovrà avvenire presso il <b>Registro delle Imprese</b>								

<sup>7</sup> le cui [Linee Guida](#) non hanno carattere obbligatorio e vincolante.

<sup>8</sup> in questo caso è allegata al Bilancio Sociale.

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ sui propri <b>canali di comunicazione</b>, o</li><li>◆ qualora non siano a disposizione di quanto sopra, sul <b>sito internet</b> della <b>rete associativa</b> alla quale appartengono.</li></ul> |
|--|--|

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: IVIE E IVAFE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 30.06.2023**

Le **persone fisiche residenti in Italia**, che detengono **all'estero**:

- ◆ **immobili e/o**
- ◆ **prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio,**

sono assoggettate all'IVIE<sup>9</sup> e all'IVAFAE<sup>10</sup>. Sono imposte **liquidate in sede di dichiarazione dei redditi**, nel **quadro RW** e per entrambe il saldo e l'acconto avviene entro il 30.06.2023.

Di seguito un riepilogo delle imposte c.d. patrimoniali estere in vista del loro versamento.

<b>IVIE</b>	
<b>IVIE AMBITO APPLICATIVO</b>	<p>Sono soggetti all'imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni, compresi quelli strumentali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo.</p> <p><b>Dal 2016 sono esclusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i fabbricati destinati ad <b>abitazione principale e relative pertinenze;</b></li> <li>◆ <b>la casa coniugale</b> assegnata all'ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> </ul> <p>diversi da quelli che in Italia risultano classificati come immobili non di lusso (ossia non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).</p>
<b>IVIE SOGGETTI PASSIVI</b>	<p>I soggetti passivi dell'IVIE sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni</b> a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;</li> <li>◆ <b>il titolare del diritto reale</b> di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e <b>non il titolare della nuda proprietà</b>);</li> <li>◆ <b>il concessionario</b> nel caso di concessione di aree demaniali;</li> <li>◆ <b>il locatario per gli immobili</b>, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Se l'immobile non è locato, non è dovuta l'Irpef in Italia.</li> <li>◆ <b>dal 01.01.2020</b> anche <b>le società semplici</b> e gli <b>enti non commerciali</b><sup>11</sup>, a condizione che siano residenti in Italia.</li> </ul> <p>Nel caso in cui gli <b>immobili</b> siano <b>detenuti in comunione</b>, l'imposta è dovuta</p>

<sup>9</sup>IVIE imposta sul valore degli immobili situati all'estero, introdotta dal Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011).

<sup>10</sup> Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

<sup>11</sup> tra cui i trust e le fondazioni.

	<p>da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.</p> <p>Il <b>titolare</b> della <b>nuda proprietà</b> non paga IVIE ma è tenuto a compilare comunque il Quadro RW.</p> <p>L'IVIE è dovuta anche per gli immobili esteri che siano detenuti da una persona fisica residente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tramite società fiduciarie;</li> <li>◆ formalmente intestati a entità giuridiche (società, fondazioni, trust, ecc.) che agiscono quali persone interposte qualora l'effettiva disponibilità degli immobili sia riconducibile ad una persona fisica residente.</li> </ul>				
<p style="text-align: center;"><b>IVIE ALIQUOTA</b></p>	<p>È stabilita nella misura dello <b>0,76%</b><sup>12</sup>, in proporzione alla <b>quota di titolarità</b> del diritto di proprietà (o altro diritto reale), e <b>ai mesi dell'anno</b> in cui si è protratto tale diritto.</p> <p>Il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.</p> <p><b>L'imposta non è dovuta se l'importo non supera i 200 euro.</b></p> <p>Ai fini della soglia di esenzione, si deve fare riferimento al valore complessivo dell'immobile senza considerare né quote di possesso né periodo di possesso. Non si tiene nemmeno conto dello scomputo di eventuali crediti di imposta esteri<sup>13</sup>.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>IVIE AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO</b></p>	<p>L'immobile situato all'estero adibito ad <b>abitazione principale</b> (e relative pertinenze), e la <b>casa coniugale assegnata all'ex-coniuge</b>, classificati nelle <b>categorie catastali A/1, A/8 o A/9</b> godono delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>aliquota dello 0,40%</b>, limitatamente al periodo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;</li> <li>◆ <b>detrazione</b>, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>pari a 200 euro</b>, rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;</li> <li>◆ <b>non è dovuta l'Irpef in Italia.</b></li> </ul>				
<p style="text-align: center;"><b>IVIE BASE IMPONIBILE</b></p>	<p>La base imponibile si calcola <b>in modo diverso a seconda che l'immobile sia situato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in Paesi</b> appartenenti all'<b>Ue</b> o aderenti al <b>See</b> (Spazio economico europeo);</li> <li>◆ <b>in Paesi diversi.</b></li> </ul> <table border="1" data-bbox="395 1653 1426 1971"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 1653 906 1704">IMMOBILI SITUATI IN UE</th> <th data-bbox="906 1653 1426 1704">IMMOBILI SITUATI IN PAESI DIVERSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1704 906 1971"> <p>Il valore da utilizzare è prioritariamente quello <b>catastale, così come risulta</b> determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato.</p> <p><b>In mancanza</b> del valore catastale si fa riferimento al <b>costo</b> risultante all'atto di</p> </td> <td data-bbox="906 1704 1426 1971"> <p>Il valore da utilizzare è prioritariamente il <b>costo di acquisto</b> o quello di costruzione se l'immobile è stato costruito.</p> <p><b>In mancanza</b> del costo si assume il <b>valore di mercato</b> rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	IMMOBILI SITUATI IN UE	IMMOBILI SITUATI IN PAESI DIVERSI	<p>Il valore da utilizzare è prioritariamente quello <b>catastale, così come risulta</b> determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato.</p> <p><b>In mancanza</b> del valore catastale si fa riferimento al <b>costo</b> risultante all'atto di</p>	<p>Il valore da utilizzare è prioritariamente il <b>costo di acquisto</b> o quello di costruzione se l'immobile è stato costruito.</p> <p><b>In mancanza</b> del costo si assume il <b>valore di mercato</b> rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato.</p>
IMMOBILI SITUATI IN UE	IMMOBILI SITUATI IN PAESI DIVERSI				
<p>Il valore da utilizzare è prioritariamente quello <b>catastale, così come risulta</b> determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato.</p> <p><b>In mancanza</b> del valore catastale si fa riferimento al <b>costo</b> risultante all'atto di</p>	<p>Il valore da utilizzare è prioritariamente il <b>costo di acquisto</b> o quello di costruzione se l'immobile è stato costruito.</p> <p><b>In mancanza</b> del costo si assume il <b>valore di mercato</b> rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato.</p>				

<sup>12</sup> per l'abitazione principale di lusso e relative pertinenze si applica l'aliquota dello 0,40%.

<sup>13</sup> (C.M. n. 28/E del 2012).

	acquisto, <b>e in assenza</b> , al <b>valore di mercato</b> rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato.	Nel caso di immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello contenuto nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato.
<b>IVIE CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Dall'imposta dovuta, il <b>contribuente può detrarre</b>, fino a concorrenza del suo ammontare, un <b>credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta pagata nello Stato in cui è situato l'immobile</b> a titolo di imposta patrimoniale.</p> <p>La <a href="#">C.M. n. 28/E del 2012</a> ha predisposto una tabella con l'elenco dei Paesi UE e SEE con l'indicazione delle imposte che devono essere prese come riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile e delle imposte che è possibile detrarre dall'IVIE.</p>	
<b>IVAFE</b>		
<b>IVAFE AMBITO APPLICATIVO</b>	<p>L'IVAFE si applica ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>prodotti finanziari;</b></li> <li>◆ <b>conti corrente;</b></li> <li>◆ <b>libretti di risparmio;</b></li> </ul> <p>detenuti all'estero<sup>14</sup>.</p> <p>Sono <b>escluse</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le partecipazioni estere,</li> <li>◆ i finanziamenti soci in società estere,</li> <li>◆ i metalli preziosi e</li> <li>◆ le valute estere.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le <b>cripto-attività</b> è stato previsto<sup>15</sup> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le stesse sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, da indicare nella dichiarazione dei redditi;</li> <li>◆ i detentori delle cripto-attività devono assolvere all'obbligo di "monitoraggio fiscale".</li> </ul> <p>Per tale motivo se una persona fisica detiene cripto-attività, dal 2023 tale investimento dovrà indicarlo nel quadro RW e sconterà l'IVAFE. Si tratta in ogni caso di una novità che essendo in vigore dal 2023, avrà ripercussioni sul modello redditi PF 2024.</p>	
<b>IVAFE SOGGETTI PASSIVI</b>	<p>Fino al 2019, l'IVAFE era dovuta solo dalle <b>persone fisiche residenti in Italia</b> che <b>detengono</b> all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, indipendentemente dalla cittadinanza e dalle modalità della loro acquisizione (quindi anche se pervengono da eredità o donazioni).</p> <p><b>Dal 2020</b>, invece, l'imposta è dovuta anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dagli <b>enti non commerciali</b>, tra cui i trust e le fondazioni;</li> </ul>	

<sup>14</sup> La detenzione all'estero si verifica quando la persona custodisce o deposita l'attività finanziaria presso un intermediario non residente, o mediante intestazione a fiduciaria non residente, o quando la detiene all'estero in una cassetta di sicurezza.

<sup>15</sup> art.1, commi da 126 a 147, Legge di Bilancio 2023.


	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle <b>società semplici</b> e dagli enti alle stesse equiparati<sup>16</sup>.</li> </ul> <p>L'imposta è dovuta anche per quelle attività finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ detenute tramite società fiduciarie;</li> <li>◆ formalmente intestate a entità giuridiche<sup>17</sup>.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>IVAFE ALIQUTA</b></p>	<p>È stabilita nella misura del <b>0,2%</b><sup>18</sup>.</p> <p><b>Per ciascuno dei conti correnti, libretti di risparmio</b> detenuti all'estero l'imposta <b>è in misura fissa</b> pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>34,20 €</b>, per le persone fisiche;</li> <li>◆ <b>100 €</b>, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;</li> </ul> <p>L'imposta <b>in misura fissa non è dovuta</b> quando il valore medio di giacenza annuo (risultante dagli estratti conto e dai libretti) è complessivamente non superiore a 5.000 euro.</p> <p>L'imposta è dovuta <b>in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso</b>, in caso di attività finanziarie cointestate.</p>
<p style="text-align: center;"><b>IVAFE BASE IMPONIBILE</b></p>	<p>Il valore dei prodotti finanziari è dato generalmente dal <b>valore di mercato</b>, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui i prodotti sono detenuti.</p> <p>Se i prodotti non sono <b>detenuti al 31.12 dell'anno</b>, si deve fare riferimento al <b>valore</b> degli stessi rilevato al <b>termine del periodo di detenzione</b>.</p> <p>Per le <b>azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati</b> in mercati regolamentati si deve fare riferimento al <b>valore "puntuale" di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione</b>. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.</p> <p>Per le <b>azioni, obbligazioni e gli altri titoli</b> o strumenti finanziari <b>non negoziati in mercati regolamentati</b> e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento <b>al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso</b>, anche se rideterminato ufficialmente.</p> <p>Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile IVAFE è costituita dal valore nominale. In mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è costituita dal <b>valore di acquisto dei titoli</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>IVAFE CREDITO D'IMPOSTA</b></p>	<p>Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari <b>all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti gli investimenti</b>.</p> <p>Tuttavia, se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario, sono previste <b>convezioni contro le doppie imposizioni</b>, che prevedono per tale</p>

<sup>16</sup> ex art.5 del TUIR.

<sup>17</sup> società, fondazioni, trust, ecc. che agiscono quali persone interposte qualora l'effettiva disponibilità dell'attività sia riconducibile ad una persona fisica.

<sup>18</sup> Dal 2014 la misura è del 2 per mille. Per il 2013 la misura era dell'1,5 per mille, e per il 2012 dell'1 per mille.



	<p>prodotto, l'imposizione esclusivamente nel paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. Per queste, eventualmente, può essere chiesto il rimborso all'amministrazione del Paese in cui tale imposte sono state applicate nonostante le convenzioni.</p>
<p><b>IVIE e IVAFE VERSAMENTI</b></p>	<p>L'IVIE e l'IVAFAE <b>devono essere versate in acconto e saldo</b>, secondo le modalità previste dall'Irpef, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il 30.06.2023;</b></li> <li>◆ ovvero <b>entro il 31.07.2023 con la maggiorazione dello 0,40%.</b></li> </ul> <p><b>L'acconto 2023 è dovuto se l'importo</b> indicato al rigo RW7, colonna 1 per l'IVIE e nel rigo RW6, colonna 1 per l'IVAFAE, <b>supera i 51,65 euro</b> (52 € per effetto dell'arrotondamento). In tal caso l'acconto <b>è dovuto nella misura del 100%</b> e dovrà essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in un'unica soluzione, entro il 30.11.2023, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;</li> <li>◆ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la prima rata andrà versata entro il 30.06.2023 (o 31.07.2023 con la maggiorazione dello 0,40%) nella misura del 40% dell'importo indicato al rigo RW7 colonna 1 per i soggetti senza ISA e 50% per quelli con ISA;</li> <li>✓ la seconda rata entro il 30.11.2023, nella misura restante del 60% o 50%.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>I codici tributo</b> da utilizzare per l'<b>IVIE</b> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 4041 per il saldo;</li> <li>◆ 4042 per il saldo relativo alle Società fiduciarie</li> <li>◆ 4044 per il primo acconto;</li> <li>◆ 4045 per il secondo acconto o unica soluzione;</li> <li>◆ 4046 per l'acconto relativo alle Società fiduciarie.</li> </ul> <p><b>I codici tributo</b> da utilizzare per l'<b>IVAFAE</b> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 4043 per il saldo;</li> <li>◆ 4047 per il primo acconto;</li> <li>◆ 4048 per il secondo acconto.</li> </ul> <p> Si fa presente che con un comunicato<sup>19</sup>, il MEF ha annunciato la <b>proroga</b> delle <b>scadenze fiscali di giugno</b>, per <b>tutti i soggetti a cui si applicano gli ISA e le relative cause di esclusione</b>, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023, possono essere effettuati entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il 20.07.2023</b> senza alcuna maggiorazione;</li> <li>◆ <b>il 31.07.2023</b>, con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul>


Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE



Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: TAX CREDIT MUSICA COSTI SOSTENUTI NEL 2022**

**Dal 15 maggio al 14 luglio 2023**, le imprese interessate e in possesso dei requisiti potranno richiedere il riconoscimento del beneficio fiscale "**tax credit musica**", **un credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo**. Le domande dovranno essere presentate online utilizzando, all'interno della piattaforma [DGCOL](#), la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica.

<b>TAX CREDIT MUSICA COSTI SOSTENUTI NEL 2022</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>In attuazione del D.I. n. 312 del 19 agosto 2021, <b>alle imprese</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali</b>, nonché</li> <li>◆ <b>organizzatrici e produttrici di spettacoli musicali dal vivo</b>,</li> </ul> <p>viene riconosciuto <b>un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2022 per attività di</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sviluppo,</li> <li>◆ produzione,</li> <li>◆ digitalizzazione,</li> <li>◆ promozione,</li> </ul> <p>di <b>registrazioni fonografiche o videografiche musicali</b>, secondo le modalità che si vedranno.</p> <p> Per <b>opera</b> si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali <b>munite di codice ISRC</b> (International Standard Recording Code), su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al venti per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera.</p>
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Ai fini dell'ammissibilità delle domande di riconoscimento del credito, <b>l'impresa richiedente</b> deve possedere <b>i seguenti requisiti</b><sup>20</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere iscritta al Registro delle imprese con <b>codice ATECO 5920</b>,</li> <li>◆ essere <b>esistente da almeno un anno</b> dalla richiesta di accesso alla misura;</li> </ul>

<sup>20</sup> di cui all'articolo 3, comma 2, del [D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021](#), così come modificato dal [D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023](#).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ prevedere <b>nell'oggetto sociale, la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi<sup>21</sup> o di videogrammi musicali</b>, oppure la produzione e l'organizzazione di <b>spettacoli musicali dal vivo</b>.</li> </ul>		
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Per quanto riguarda le <b>spese ammissibili</b> ai fini del calcolo del credito d'imposta<sup>22</sup>, queste <b>devono essere effettivamente sostenute<sup>23</sup></b>.</p> <p> <b>L'effettività del sostenimento delle spese</b> deve risultare da <b>apposita attestazione</b> rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.</p> <table border="1" data-bbox="427 721 1385 1312"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 721 1385 766">SPESE AMMISSIBILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 766 1385 1312"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le spese relative ai <b>compensi afferenti allo sviluppo dell'opera</b>, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;</li> <li>◆ spese per <b>l'acquisizione dei diritti d'autore</b>;</li> <li>◆ le <b>spese relative all'utilizzo e nolo</b> di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;</li> <li>◆ le <b>spese di post-produzione</b>, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica;</li> <li>◆ le <b>spese di promozione e pubblicità dell'opera</b>.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>L'importo totale delle spese ammissibili</b> è in ogni caso <b>limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera</b>, la quale, potrà beneficiare di un credito d'imposta <b>massimo pari a 75.000 euro</b>, e comunque <b>entro l'importo massimo del credito d'imposta riconoscibile</b>, per ciascuna impresa, <b>pari a 800.000 euro nei tre anni</b> di imposta.</p> <p> <b>Per i costi sostenuti a partire dall'anno 2022, l'importo massimo del credito d'imposta riconoscibile è pari a 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta.</b></p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziata<sup>24</sup>, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto</p>	SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le spese relative ai <b>compensi afferenti allo sviluppo dell'opera</b>, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;</li> <li>◆ spese per <b>l'acquisizione dei diritti d'autore</b>;</li> <li>◆ le <b>spese relative all'utilizzo e nolo</b> di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;</li> <li>◆ le <b>spese di post-produzione</b>, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica;</li> <li>◆ le <b>spese di promozione e pubblicità dell'opera</b>.</li> </ul>
SPESE AMMISSIBILI			
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le spese relative ai <b>compensi afferenti allo sviluppo dell'opera</b>, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;</li> <li>◆ spese per <b>l'acquisizione dei diritti d'autore</b>;</li> <li>◆ le <b>spese relative all'utilizzo e nolo</b> di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;</li> <li>◆ le <b>spese di post-produzione</b>, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica;</li> <li>◆ le <b>spese di promozione e pubblicità dell'opera</b>.</li> </ul>			

<sup>21</sup> di cui all'Art. 78 della Legge n. 633 del 1941.

<sup>22</sup> (Art. 4, comma 2), del D.l. n. 312 del 19 agosto 2021.

<sup>23</sup> secondo quanto previsto dall'articolo 109 del d.P.R. n. 917/1986.

<sup>24</sup> Limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.

	<p>proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante<sup>25</sup>.</p>
<b>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del <b>30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2022</b>.</p> <p><b>LIMITE CREDITO</b>  <b>€ 1.200.000 a impresa</b> nei tre anni di imposta per i costi sostenuti a partire dall'anno 2022<sup>26</sup>.</p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non concorre alla formazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ del reddito ai fini delle <b>imposte sui redditi</b>,</li> <li>✓ del valore della produzione ai fini dell'<b>IRAP</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>non rileva ai fini del rapporto di deducibilità</b> previsto dal Tuir<sup>27</sup>;</li> <li>◆ è <b>utilizzabile esclusivamente in compensazione</b> c.d. "orizzontale"<sup>28</sup>, a decorrere dal <b>decimo giorno successivo</b> alla comunicazione all'impresa del riconoscimento dell'agevolazione<sup>29</sup>. A tal fine il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i <b>servizi telematici</b> messi a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non è cumulabile</b> con <b>altre forme di agevolazione fiscale</b> previste per i <b>videogrammi musicali</b><sup>30</sup>;</li> <li>◆ è invece <b>cumulabile con altri aiuti pubblici</b> entro il <b>limite massimo del 70%</b> dei costi ammissibili<sup>31</sup>.</li> </ul>
<b>TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<p>Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, <b>dal 15 maggio al 14 luglio 2023</b>, dovranno <b>inviare online le domande</b> utilizzando la piattaforma <a href="#">DGCOL</a>, relativamente alle opere distribuite e commercializzate nel 2022, inteso come anno di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell'opera digitale.</p> <p>Per accedere all'agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere <b>in possesso di</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>indirizzo di posta elettronica certificata</b>;</li> </ul>

<sup>25</sup> Art. 5, comma 4), del D.l. n. 312 del 19 agosto 2021.

<sup>26</sup> Per i costi sostenuti nell'anno 2021 si terrà conto del previgente limite massimo pari ad € 800.000.

<sup>27</sup> di cui agli artt. 61 e 109, comma 5.

<sup>28</sup> ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

<sup>29</sup> art. 5, comma 4 del decreto interministeriale, in base al quale (secondo e terzo periodo) "Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito Il Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 effettivamente spettante. La mancata comunicazione entro il precitato termine non equivale al riconoscimento dell'agevolazione".

<sup>30</sup> ai sensi della Legge 220/2016.

<sup>31</sup> regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014.

- ◆ di un **dispositivo per l'apposizione della firma digitale**.

Viene specificato che tale dispositivo debba essere rilasciato da uno dei **Certificatori autorizzati**<sup>32</sup>.

A pena di inammissibilità, **la domanda** deve essere:

- ◆ presentata **utilizzando la piattaforma** informatica online "piattaforma DGCOL", disponibile al link <https://doc.cultura.gov.it>;
- ◆ **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
- ◆ **completa della documentazione** prevista nel D.L. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all'interno della piattaforma;
- ◆ presentata **dal 15 maggio al 14 luglio 2023**. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line;
- ◆ corredata **della idonea documentazione**<sup>33</sup> (specificata all'interno della **piattaforma**) comprovante **la distribuzione e la commercializzazione dell'opera**:
  - ✓ su **supporto fisico** in numero **non inferiore a 300 copie**, oppure,
  - ✓ in caso di **supporti digitali**, in numero **non inferiore a 300 copie** (per opere in download) e in numero **non inferiore a 390.000 accessi streaming** on demand.

**Nell'istanza** dovrà essere **specificato**, per la singola opera:

- ◆ la **data di distribuzione e commercializzazione** o di prima pubblicazione;
- ◆ il **costo complessivo** della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili;
- ◆ **l'attestazione di effettività delle spese sostenute**;
- ◆ il **credito d'imposta** spettante.


Parallelamente all'invio della domanda online, sarà inoltre necessario **consegnare il supporto fisico dell'opera**, oggetto della richiesta di beneficio:

- ◆ alla Direzione generale Cinema e audiovisivo **a mezzo raccomandata A/R**, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo - Servizio I – Tax credit Musica, **oppure**
- ◆ tramite **consegna a mano**, in busta chiusa, con indicazione "Allegato istanza credito d'imposta, art. 7 D.L. n. 91/2013 - DI 13 agosto 2021 e ss.mm.ii.

Sulla piattaforma è presente anche il **manuale** per la compilazione delle domande, **nella sezione "Materiali utili"** ed è disponibile un punto di contatto per ricevere ulteriori informazioni ovvero la mail:

<sup>32</sup> individuati dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

<sup>33</sup> art. 5, comma 3 del decreto interministeriale n. 312/2021.

	<a href="mailto:taxcreditmusica@cultura.gov.it">taxcreditmusica@cultura.gov.it</a> per chiarimenti afferenti all'istruttoria.				
<b>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Il <b>credito d'imposta è riconosciuto previa verifica</b>, da parte del Ministero della cultura, dell'ammissibilità <b>in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e formali</b>, nonché nei limiti delle risorse disponibili. <b>Entro 60 giorni</b> dal termine di presentazione delle istanze, la Direzione generale Cinema e audiovisivo <b>comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione</b> e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.</p> <p>La mancata comunicazione entro il precitato termine non equivale al riconoscimento dell'agevolazione. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziati, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante.</p> <p>Nel caso in cui i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziati nell'anno di riferimento, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo. In caso di produzione associata, il credito d'imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.</p> <p> Il <b>credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 10° giorno successivo alla comunicazione all'impresa del riconoscimento dell'agevolazione.</b></p> <p>Per consentire <b>l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta</b>, tramite <b>modello F24</b>, da presentare esclusivamente <b>attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE</b> messi a disposizione dall' Agenzia delle entrate, è stato <b>istituito il codice tributo:</b></p> <table border="1" data-bbox="456 1400 1355 1525"> <thead> <tr> <th colspan="2">CODICE TRIBUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>6849</b></td> <td>"Tax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014"</td> </tr> </tbody> </table> <p>In sede di <b>compilazione del modello F24</b>, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione <b>"Erario"</b>, nella colonna <b>"importi a credito compensati"</b>, o nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna <b>"importi a debito versati"</b>.</p> <p>Nel campo <b>"anno di riferimento"</b> deve essere indicato l'anno di concessione del credito, nel formato <b>"AAAA"</b>.</p>	CODICE TRIBUTO		<b>6849</b>	"Tax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014"
CODICE TRIBUTO					
<b>6849</b>	"Tax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014"				

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

# CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGGIORNO - ZES E ZLS IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

## INTRODUZIONE

Le imprese che investono quest'anno in beni strumentali nuovi da destinare a **strutture produttive del Sud Italia** possono richiedere il **bonus per il Mezzogiorno da giovedì 08.06.2023 e fino al 31.12.2024**.

A **partire dalla stessa data** è inoltre possibile accedere al **credito d'imposta per gli investimenti 2023** nelle Zone economiche speciali (**ZES**) e nelle Zone logistiche semplificate (**ZLS**).

Con [Provvedimento n. 188347 del 01.06.2023](#) dell'Agenzia delle Entrate, infatti, è stato **approvato il nuovo modello di comunicazione** per la fruizione dei suddetti crediti d'imposta, **aggiornato** in seguito alla **proroga delle agevolazioni** disposta dall'ultima "Legge di Bilancio".

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le agevolazioni in esame, con riguardo ai soggetti che possono usufruire delle suddette agevolazioni e le relative modalità di presentazione delle domande con il nuovo modello.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali sono i crediti d'imposta** che sono stati **prorogati per il 2023**?
2. **Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno**: chi sono i **soggetti beneficiari**?
3. **Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno**: quali sono gli **investimenti ammessi e in che misura**?
4. **Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES**: chi sono i **soggetti beneficiari**?
5. **Come deve essere comunicato il credito d'imposta**?
6. **Quali sono le modalità e i termini di trasmissione** del modello?

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. QUALI SONO I CREDITI DI IMPOSTA CHE SONO STATI PROROGATI PER IL 2023?**

**R.1.** La “Legge di Bilancio 2023” **ha prorogato per il 2023** una serie di agevolazioni fiscali, che erano in scadenza il 31.12.2022, finalizzate alla **crescita economica del Mezzogiorno**.

Tra le varie agevolazioni figurano anche:

<p>il <b>credito d'imposta</b>, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, per le aziende che acquistano <b>macchinari e impianti destinati a strutture produttive ubicate al Sud</b> (commi 265 e 266)</p>
<p>il <b>credito d'imposta</b> per gli <b>investimenti</b> nelle <b>Zone economiche speciali</b> istituite nelle regioni meno sviluppate e in transizione (comma 267)</p>

Al fine di recepire la proroga prevista dalla “Legge di Bilancio” l’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento<sup>34</sup> ha approvato un [nuovo modello con le relative istruzioni](#) da trasmettere al fine di **comunicare gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 01.01.2023**.

**D.2. CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO: CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?**

**R.2.** È **esteso**, dal 31.12.2022 **al 31.12.2023**, il **credito d'imposta** per gli **investimenti** destinati a **strutture produttive** nelle regioni del **Mezzogiorno**.

La **proroga** è arrivata tramite modifica della disposizione introdotta dalla “Legge di Stabilità per il 2016”<sup>35</sup>, che aveva previsto l’agevolazione per il quadriennio 2016-2019; la misura era stata **reiterata più volte**, di anno in anno, da ultimo fino al 31.12.2022 dalla “Legge di Bilancio 2021”<sup>36</sup>.

Il **credito d'imposta investimenti Mezzogiorno** può essere fruito **da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa**, individuabili in base all'art. 55 del TUIR, **indipendentemente dalla natura giuridica assunta. Possono quindi beneficiare** del bonus:

- ◆ sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- ◆ gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

che effettuano **l'acquisto di beni strumentali nuovi (anche in leasing) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone** assistite delle regioni:

- ◆ **Campania;**
- ◆ **Puglia;**
- ◆ **Basilicata;**
- ◆ **Calabria;**
- ◆ **Sicilia;**
- ◆ **Sardegna;**
- ◆ **Molise;**

<sup>34</sup> [Provvedimento n. 188347 del 01.06.2023.](#)

<sup>35</sup> Art. 1, commi da 98 a 108 della Legge 208/2015.

<sup>36</sup> Art. 1, comma 171, legge 178/2020.



◆ **Abruzzo;**

ammissibili alle **deroghe agli aiuti di Stato**<sup>37</sup>.

Si tratta, in particolare, degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si registra una grave forma di sottoccupazione, nonché delle regioni "in transizione", in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% e il 90% della media Ue (Abruzzo), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato<sup>38</sup>, ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

**L'agevolazione non spetta:**

- ◆ alle imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- ◆ alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31.7.2014.

Come vedremo di seguito, **il credito di imposta compete in una determinata misura a seconda della dimensione dell'impresa.**

**D.3. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO: QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMESSI E IN CHE MISURA?**

**R.3.** Possono accedere<sup>39</sup> al bonus gli **investimenti in beni strumentali nuovi** per:

<b>1)</b>	la <b>creazione</b> di un nuovo stabilimento, <b>l'ampliamento</b> della capacità di uno stabilimento esistente
<b>2)</b>	la <b>diversificazione della produzione</b> di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima, un <b>cambiamento fondamentale del processo produttivo</b> complessivo di uno stabilimento esistente
<b>3)</b>	le grandi imprese localizzate nelle aree di cui al citato art. 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue, quelle a favore di <b>una nuova attività economica</b>



Sono **esclusi** dal beneficio gli **investimenti di mera sostituzione**, dal momento che **non** possono essere **considerati "investimenti iniziali"**.

**Il credito d'imposta** spetta nella **misura massima consentita** dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020:

MISURA	TIPOLOGIA
<b>45%</b>	<b>piccole</b> imprese (30% in Abruzzo)
<b>35%</b>	<b>medie</b> imprese (20% in Abruzzo)

<sup>37</sup> Previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Ue (Tfue).

<sup>38</sup> Previste dalla successiva lettera c) della citata norma del Trattato Ue.

<sup>39</sup> Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [Circolare n. 34/E del 03.08.2016](#).

25%

grandi imprese (10% in Abruzzo)

Per i **settori della produzione primaria** di **prodotti agricoli, pesca e acquacoltura**, della **trasformazione** e commercializzazione di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, gli **aiuti spettano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato** nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittiche.

Il **bonus** è **spendibile**, a decorrere dal **periodo d'imposta** in cui è stato effettuato l'**investimento**:

- ◆ **solo in compensazione**;
- ◆ indicando nel **modello F24** il **codice tributo "6869"**<sup>40</sup>.



La delega di pagamento dev'essere **trasmessa esclusivamente tramite i servizi telematici** delle Entrate, **pena il rifiuto dell'operazione** di versamento, a partire **dal quinto giorno successivo** alla data di **rilascio** della **ricevuta** dell'amministrazione finanziaria attestante la **fruibilità del credito**.

#### D.4. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZES: CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

**R.4.** È **prorogato fino al 31.12.2023** il **credito d'imposta** per **investimenti** nelle **Zone Economiche Speciali**, la cui istituzione è stata prevista dal c.d. "Decreto Mezzogiorno"<sup>41</sup> per favorire la creazione di condizioni utili allo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti nonché all'insediamento di nuove aziende; tali soggetti, all'interno di queste zone, possono beneficiare di una **serie di agevolazioni fiscali** e semplificazioni amministrative<sup>42</sup>.

In particolare, per gli **investimenti** effettuati nelle **ZES** il **credito d'imposta**:

è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il termine (così ora prorogato) del 31.12.2023
nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro
è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti

Per **accedere al bonus**, le **imprese** interessate devono **comunicare** in via telematica all'Agenzia delle Entrate, con apposito modello:

- ◆ i **dati degli investimenti agevolabili**, e
- ◆ il **credito d'imposta** di cui si chiede l'autorizzazione.

Anche quest'ultima (o l'eventuale diniego) viaggia online, tramite ed è esteso **all'acquisto di terreni** e all'acquisizione, realizzazione o ampliamento di **immobili** strumentali agli investimenti, resa disponibile nell'area autenticata dei Servizi telematici delle Entrate.

Il credito d'imposta riconosciuto può essere **utilizzato solo in compensazione**, a partire **dal quinto giorno successivo** alla data di rilascio della **ricevuta** che ne attesta la **fruibilità**.

<sup>40</sup> [Risoluzione n. 51/E del 04.07.2016.](#)

<sup>41</sup> Art. 4 del D.L. 91/2017.

<sup>42</sup> Art. 5.

Il relativo modello F24, nel quale va indicato il **codice tributo "6906"**<sup>43</sup>, deve essere **trasmesso esclusivamente** tramite i canali **Entratel o Fisconline**, pena il **rifiuto dell'operazione di versamento**.

Per **evitare la revoca** dei benefici, le imprese:

- ◆ devono **mantenere l'attività nella ZES per almeno 7 anni** dal completamento dell'**investimento**;
- ◆ non devono essere in stato di **liquidazione o scioglimento**.

#### D.5. COME DEVE ESSERE COMUNICATO IL CREDITO D'IMPOSTA?

**R.5.** Con il recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (come richiamato sopra) è stato approvato un **nuovo modello** nel quale:

- ◆ sono stati **eliminati**, nella **sezione II** – dedicata all'indicazione dell'ammontare degli investimenti e del credito d'imposta – i vari **riquadri** con le **annualità prestampate** (dal 2016 al 2022);
- ◆ **sostituendo** questi ultimi **con un solo riquadro**, riguardante gli **investimenti effettuati nell'anno agevolabile**.

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA											
Mod. n. <input type="text"/>											
<b>SEZIONE I</b> Dati relativi a tutti i progetti d'investimento	<b>A1</b> Investimento complessivo		Credito d'imposta complessivo								
	1 <input type="text"/> ,00		2 <input type="text"/> ,00								
<b>SEZIONE II</b> Dati di carattere generale del progetto di investimento	TIPOLOGIA PROGETTO										
	Nuovo stabilimento		Ampliamento stabilimento		Nuovi prodotti aggiuntivi		Cambiamento processo produttivo		Numero strutture produttive		
	1 <input type="text"/>		2 <input type="text"/>		3 <input type="text"/>		4 <input type="text"/>		5 <input type="text"/>		
	Data inizio investimento			Data fine investimento			Investimento lordo		Credito d'imposta		N. progressivo progetto
6 giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>			7 giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>			8 <input type="text"/> ,00		9 <input type="text"/> ,00		10 <input type="text"/>	
<b>SEZIONE III</b> Ambito attività	<b>A3</b>										
	Industria intelligente e sostenibile			Aerospazio e difesa		Salute, alimentazione e qualità della vita			Industria della creatività turistico-culturale		
	1 <input type="text"/>			2 <input type="text"/>		3 <input type="text"/>			4 <input type="text"/>		
	Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente				Altre attività manifatturiere		Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli				
5 <input type="text"/>				6 <input type="text"/>		7 <input type="text"/>					
Costruzioni		Attività ricettive e di ristorazione			Commercio all'ingrosso e al dettaglio		Attività terziarie e servizi		Altro		
8 <input type="text"/>		9 <input type="text"/>			10 <input type="text"/>		11 <input type="text"/>		12 <input type="text"/>		

Diversamente da quanto previsto con i precedenti modelli, **tale anno** dovrà essere **indicato** nel **nuovo spazio** appositamente introdotto nel frontespizio.

In caso di **proroghe** delle **agevolazioni** non sarà più necessario procedere con la modifica del modello, ma sarà sufficiente **aggiornare il software di compilazione** per consentire l'indicazione del suddetto campo della nuova annualità.

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) E NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)	
<small>(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni            Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123            Art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni)</small>	
<b>DATI AGEVOLAZIONE</b>	Tipo agevolazione <input type="text"/> Anno investimenti <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>

<sup>43</sup> Risoluzione n. 83/E del 27.09.2019.

Nel modello aggiornato, oltre al **frontespizio** che comprende i **dati**:

- ◆ dell'**impresa** e del **rappresentante firmatario**;
- ◆ la **rinuncia al credito**;
- ◆ la **rettifica** di una **precedente comunicazione** e la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**,

sono **presenti** i seguenti prospetti:

QUADRO	CONTENUTO
<b>A</b>	con i <b>dati</b> relativi al <b>progetto d'investimento</b> e al <b>credito d'imposta</b>
<b>B</b>	con i <b>dati</b> della <b>struttura produttiva</b>
<b>C</b>	contenente l' <b>elenco</b> dei <b>soggetti</b> sottoposti alla <b>verifica antimafia</b>
<b>D</b>	con l' <b>elenco</b> delle <b>altre agevolazioni</b> concesse o richieste, compresi gli <b>aiuti de minimis</b>

#### D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI TRASMISSIONE DEL MODELLO?

**R.6. Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta** devono presentare una **comunicazione** esclusivamente in via **telematica** all'[Agenzia delle Entrate](#). Il modello con le spese sostenute può essere trasmesso:

- ◆ a partire **dall'08.06.2023**;
- ◆ **direttamente** dall'impresa beneficiaria **o** da un **intermediario incaricato**;
- ◆ tramite il [software "CIM23"](#), disponibile sul sito dell'Agenzia.

L'invio del modello dovrà essere effettuato **entro il 31.12.2024**, anno successivo a quello in cui sono avvenute le acquisizioni da parte delle imprese.



La **nuova versione** deve essere utilizzata per i **solli acquisti di beni strumentali** nuovi **effettuati** a decorrere **dal 01.01.2023**.

I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d'imposta per gli **acquisti effettuati entro il 31.12.2022**, invece, continueranno ad utilizzare il **precedente schema di domanda**, da inviare **entro e non oltre il 31.12.2023**.

**Decorso tale termine non sarà più possibile:**

- ◆ presentare **comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31.12.2022**, e
- ◆ neppure **rinunce o rettifiche** di **precedenti comunicazioni** riferite ai medesimi acquisti.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 203543 del 9 giugno 2023](#)

Criteri per l'individuazione degli **elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023** con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

[Provvedimento 212883 del 14 giugno 2023](#)

Modifiche al sistema di **codificazione da adottare per la compilazione del quadro C della richiesta di registrazione** prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Istituzione del codice negozio "5000 - Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio".

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023](#)

Modifiche alla disciplina del **Superbonus** di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 26/E del 14 giugno 2023](#)

Istruzioni per il **versamento** tramite modello F24 dei diritti dovuti per le **operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori»**, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in questa settimana del  **mese di GIUGNO**, dalla **n. 345** del 13.06.2023 alla **n. 348** del 14.06.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di Giugno](#)

---

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Principio 9 del 13 giugno 2023](#)

**Noleggio di una nave per operazioni di salvataggio o di assistenza in mare** – Art. 8-bis, comma 1, lettere a) ed e), del d.P.R. n. 633 del 1972.

---

[Principio 10 del 13 giugno 2023](#)

**Opzione** per l'accesso al **regime della branch exemption – remissione in bonis** – articolo 168-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

---

[Principio 11 del 13 giugno 2023](#)

**Transazioni tra stabili organizzazioni "italiane"** di società facenti parte **di un gruppo IVA estero** – Rilevanza IVA – Articoli 7 e 70-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

---

**LO SCADENZARIO DAL 16.06.2023 AL 30.06.2023**

---

**Venerdì 16 giugno 2023**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

---

**Venerdì 16 giugno 2023**

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

---

**Venerdì 16 giugno 2023**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **4° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 0,99%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

**Venerdì 16 giugno 2023**

**I sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **maggio 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

---

Venerdì <b>16 giugno 2023</b>	I <b>sostituti d'imposta</b> devono provvedere al <b>versamento dell'imposta sostitutiva</b> dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di <b>maggio 2023</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>16 giugno 2023</b>	Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita</b> stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>16 giugno 2023</b>	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel <b>mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>16 giugno 2023</b>	I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di <b>maggio 2023</b> relativi a <b>contratti di locazione breve</b> , tramite modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>16 giugno 2023</b>	I <b>Condomini</b> , in qualità di sostituti d'imposta <b>che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente</b> per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, <b>devono versarle</b> con modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>16 giugno 2023</b>	I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di maggio</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>16 giugno 2023</b>	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di



un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 giugno 2023**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

---

Venerdì **16 giugno 2023**

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

---

Venerdì **16 giugno 2023**

**Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell'IMU 2023**, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul [sito Internet del MEF](#) tramite:

- ◆ Modello F24,
- ◆ Bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze, il cui numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a

"Pagamento IMU" e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane

- ◆ la piattaforma PagoPA.

---

Venerdì **16 giugno 2023**

Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:

- ◆ l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli **immessi** nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. con modello F24 utilizzando il codice tributo 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:

- ◆ l'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (**regime del risparmio amministrato**) con modello F24 utilizzando il codice tributo 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.

---

Martedì **20 giugno 2023**

**Ultimo giorno** utile per il contribuente, per poter **annullare**, tramite [l'applicativo web](#), il **730 già inviato**.

---

Martedì **20 giugno 2023**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di maggio** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

Lunedì **26 giugno 2023**

**Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);

- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel  **mese di aprile 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

---

Lunedì **26 giugno 2023**

Ultimo giorno utile per **annullare** tramite [l'applicativo web](#) il **modello Redditi** (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24.

---

Giovedì **29 giugno 2023**

Entro tale data **i sostituti d'imposta:**

- ◆ Rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
  - ◆ Controllano la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  - ◆ Trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
  - ◆ Consegnano al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
- 

Giovedì **29 giugno 2023**

Entro tale data **i CAF o professionisti abilitati:**

- ◆ Rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
  - ◆ Verificano la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettuano il calcolo delle imposte.
  - ◆ Trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
  - ◆ Consegnano al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
- 

Giovedì **29 giugno 2023**

Entro tale data **i contribuenti:**

- ◆ Ricevono ricevuta dell'avvenuta presentazione
-

della dichiarazione e della busta contenente le scelte.

- ◆ Ricevono dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, **il versamento**, in unica soluzione o come prima rata, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

**Le persone fisiche residenti** in Italia che siano **titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati, devono versare, **in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I **contribuenti IVA** che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2023 e hanno **scelto di pagare il saldo** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2022 **entro il 30 giugno 2023**, devono versare in unica soluzione o come prima rata **il saldo IVA** relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorata dello 0,40%** per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I **sostituti d'imposta** che durante l'anno **corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti** ed effettuano **ritenute inferiori ad euro**

**1.032,91**, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:

- ◆ **le ritenute sui redditi di lavoro autonomo** operate **nell'anno 2022**, e le **ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia** corrisposte nell'anno 2022,
- ◆ **le ritenute alla fonte su provvigioni** corrisposte **nell'anno 2022**.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I contribuenti che devono **comunicare variazioni e situazioni verificatesi nel 2022**, relative alle proprie proprietà immobiliari, incidenti sull'ammontare del tributo che l'ufficio non può reperire autonomamente tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica, devono presentare la **dichiarazione IMU**. La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

Presentazione telematica della **dichiarazione IMU ENC relativa all'anno 2022**, si ricorda infatti che la presentazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la stessa **deve essere presentata ogni anno**. Al riguardo, **si deve evidenziare che per l'anno d'imposta 2021**, per effetto dell'art. 3, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, **il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023**.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare **i servizi telematici Entratel o Fisconline** in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. **La dichiarazione** deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire:

- ◆ **gli enti non commerciali** che possiedono e

utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e precisamente quelle **assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

**Gli eredi** delle persone **decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023**, devono presentare in **formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto** e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

Le **imprese di assicurazione**, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile 2023, utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

**Le Società ed enti che esercitano attività assicurativa**, devono **versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio**, e le Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

**Gli Intermediari** attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere al **versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I **Locatori**, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "**cedolare secca**", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le **società di capitali** (Spa, Srl e Sas) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "**di comodo**" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), devono **versare**, in unica soluzione o come prima rata, la **maggiorazione IRES del 10,5%**, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza

alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I **contribuenti** che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap **sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ**. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

Le persone fisiche, **titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri**, che **trasferiscono in Italia la propria residenza** in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni **Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per **l'applicazione dell'imposta sostitutiva** prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

**Le Persone fisiche non obbligate** all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, **in formato cartaceo**, la dichiarazione dei redditi modello **"REDDITI Persone Fisiche 2023"** e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef presso gli uffici postali.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono presentarla entro tale data, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa

---



famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2023 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2023 (luglio-dicembre 2023).

La dichiarazione va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconline o Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono **inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi** per il loro tramite nell'anno precedente (2022).

---

Venerdì **30 giugno 2023**

Ultimo giorno utile per l'invio della dichiarazione **dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2022**. Con avviso del 2 maggio, il MEF informa del fatto che, **dal**

**giorno 8 maggio 2023 sarà possibile procedere**, attraverso l'apposito servizio presente **nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate**:

- ◆ alla **predisposizione**,
- ◆ e **all'invio telematico**,

della dichiarazione relativa **all'anno di imposta 2022**.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

In attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, **le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI** devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2022, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPTI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari".

---

Venerdì **30 giugno 2023**

Le persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare **l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti** all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il **versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta** in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472;

---

non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno.

Il versamento deve essere effettuato tramite **Modello F24-ELIDE** con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

**I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado** che effettuano lezioni private e ripetizioni che **non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari**, devono provvedere al **versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%** sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

**Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato** svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di **riallineare i valori civilistici ai valori fiscali** (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali** derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con

---

modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Società che hanno posto in essere **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per **l'applicazione dell'imposta sostitutiva** di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al **versamento della rata dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I **Soggetti esercenti attività d'impresa** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al **versamento della rata dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura:

- ◆ **del 16%**, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali
- ◆ **del 20%** sui maggiori valori attribuiti ai crediti,

senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

I **proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto** di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, **l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%**, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma,

---

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (maggio 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

---

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)